



**NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI  
(D.Lgs. 385 DEL 1/9/1993 – Delibera CICR del 4/3/2003)**

**Fondo di garanzia per i lavoratori non a tempo indeterminato  
(in breve “Fondo Lavoratori Atipici”)**

**INFORMAZIONI SULL’INTERMEDIARIO**

**Nome** Fidi Toscana S.p.A.

**Indirizzo** Viale Mazzini n° 46 – 50132 – Firenze (FI)

**Recapiti** Tel.: 055/23841 – Fax.: 055/212805  
Mail: [info@fiditoscana.it](mailto:info@fiditoscana.it)  
Sito internet: [www.fiditoscana.it](http://www.fiditoscana.it)

**Altri dati** Codice fiscale e partita IVA 01062640485; Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze n. 23695; Repertorio Economico Amministrativo 253507; Iscritta nell’elenco degli Intermediari finanziari ex art. 106 TUB al n. 120 - Codice ABI 13932

**Nome** Artigiancredito Consorzio Fidi della Piccola e Media Impresa S.C.

**Indirizzo** Via della Romagna Toscana n° 6 50142 – Firenze (FI)

**Recapiti** Tel.: 055/737841 – Fax 055/7378400  
Mail: [act@artigiancredito.it](mailto:act@artigiancredito.it)  
Sito internet: [www.artigiancredito.it](http://www.artigiancredito.it)

**Altri dati** Codice fiscale e partita IVA 02056250489; Iscritta nell’elenco degli Intermediari finanziari ex art. 106 TUB al n. 119

**Nome** Artigiancassa S.p.A.

**Indirizzo** Via Cristoforo Colombo, 283/A - 00147 Roma

**Recapiti** Tel: 199 30 30 63 – Fax 06/ 5845573  
Mail [artigiancassa@artigiancassa.it](mailto:artigiancassa@artigiancassa.it)  
Sito internet: [www.artigiancassa.it](http://www.artigiancassa.it)

**Altri dati** Codice fiscale e partita IVA 10251421003; Iscritta all’Albo della Banca d’Italia con il n. 5703

Fidi Toscana S.p.A., Artigiancredito Consorzio Fidi della Piccola e Media Impresa S. C. e Artigiancassa S.p.A. formano un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese costituito per la gestione dell’affidamento del “Servizio di gestione degli interventi regionali connessi a strumenti di ingegneria finanziaria”. Per la gestione di tali interventi operano non in proprio ma in nome e per conto della Regione Toscana.

Fidi Toscana S.p.A. agisce in qualità di capofila di predetto Raggruppamento (d’ora in poi RTI).

OFFERTA FUORI SEDE:  
RIFERIMENTI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

NOME E COGNOME .....  
INDIRIZZO .....  
TELEFONO .....  
MAIL .....  
N° ISCRIZIONE .....

**CHE COSA È LA GARANZIA “FONDO LAVORATORI ATIPICI”?**

La garanzia “Fondo Lavoratori Atipici” è un credito di firma con cui Fidi Toscana S.p.A, in nome e per conto della Regione Toscana e in qualità di capofila del RTI, limitatamente alle disponibilità del “FONDO LAVORATORI ATIPICI”, si obbliga, nell’interesse cliente, a garantire l’adempimento di un’obbligazione assunta con la Banca. La garanzia si definisce come un’obbligazione accessoria e presuppone, dunque, l’esistenza di un’obbligazione principale presso la Banca (ad es. finanziamento chirografario, etc.). Se non sorge o si estingue l’obbligazione principale, perde efficacia anche l’obbligazione accessoria.

## CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA PUBBLICIZZATA

La garanzia "FONDO LAVORATORI ATIPICI." è concessa da Fidi Toscana S.p.A. in qualità di capofila del RTI ai lavoratori residenti in Toscana che siano titolari di un rapporto di lavoro non a tempo indeterminato in condizioni di vigenza o che nei 6 mesi antecedenti la richiesta abbiano avuto in corso un contratto di tale tipologia. I criteri e le modalità di ammissione sono disciplinati dal regolamento del fondo DD n. 2202 del 22.5.2014 disponibile sul sito: <https://www.toscanamuove.it>

Il Fondo risponde esclusivamente nei limiti della sua dotazione finanziaria ed in nessun caso i membri dell'RTI si impegnano o possono essere chiamati a rispondere di eventuali perdite non coperte dal Fondo.

La garanzia è finalizzata a favorire l'accesso al credito con la Banche ed intermediari finanziari firmatari dell'Accordo con la Regione Toscana (elenco disponibile sul sito <https://www.toscanamuove.it>-vedi "Banche e tassi" -d'ora in avanti "la banca").

Fidi Toscana S.p.A. rilascia la garanzia per iscritto.

La garanzia "FONDO LAVORATORI ATIPICI" è rilasciata nella forma tecnica *a prima richiesta*. Ciò significa che, in caso di mancato rimborso da parte del debitore principale (il cliente), il soggetto finanziatore (la banca) invia allo stesso debitore intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo e interessi di mora; qualora non sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte del cliente, la Banca può richiedere l'attivazione della garanzia a Fidi Toscana S.p.A. Il pagamento della garanzia da parte di Fidi Toscana S.p.A non libera il debitore principale (il cliente): ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione ai soggetti finanziatori degli importi dovuti, la Regione Toscana acquisisce il diritto di rivalersi sul Cliente per le somme pagate.

La garanzia "FONDO LAVORATORI ATIPICI" copre fino all'80% dell'importo finanziato dalla Banca. L'importo massimo del finanziamento non può essere superiore a 15.000,00 euro. La durata del finanziamento non potrà essere inferiore a 18 mesi e non superiore a 60 mesi.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

La richiesta di garanzia è soggetta ad imposta di bollo di E. 16,00.

La concessione della garanzia "FONDO LAVORATORI ATIPICI" è gratuita.

Si precisa che con riferimento alla garanzia "FONDO LAVORATORI ATIPICI", l'offerta da parte di un soggetto convenzionato con il RTI ("offerta fuori sede"), non comporterà per il Cliente alcun costo od onere aggiuntivo.

Al cliente non sono addebitati costi per le comunicazioni periodiche che per la presente tipologia di operazioni non sono previste ai sensi del provvedimento del 15/07/2015.

Al cliente sono addebitati i seguenti costi per la richiesta della documentazione relativa alle operazioni attivate: da un minimo di 23,05 € per invio di copia conforme del certificato di delibera ad un massimo di 84 € per l'invio del fascicolo completo.

Per la concessione di finanziamenti il soggetto finanziatore non può acquisire garanzie reali, bancarie o assicurative.

## SERVIZI ACCESSORI

Non sono previsti servizi accessori alla garanzia "FONDO LAVORATORI ATIPICI" offerta dal RTI.

## CLAUSOLE CONTRATTUALI

**Diritto di recesso.** Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto di garanzia prima del suo perfezionamento e subordinatamente al rilascio a cura del Soggetto Finanziatore, di una dichiarazione che liberi Fidi Toscana S.p.A. da qualsiasi obbligo o onere connesso allo stesso.

**Reclami:** Il cliente può presentare un reclamo a Fidi Toscana S.p.A., per lettera raccomandata A/R indirizzata a *Fidi Toscana S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Mazzini n° 46 - 50132 - Firenze*; posta elettronica a [reclami@fiditoscana.it](mailto:reclami@fiditoscana.it) o posta certificata a [mail@pec.fiditoscana.it](mailto:mail@pec.fiditoscana.it); fax indirizzato all'Ufficio Reclami al n. 055.212805; a mano presso una delle sedi di Fidi Toscana spa. Fidi Toscana S.p.A. risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il richiedente non dovesse ritenersi soddisfatto o non abbia ricevuto risposta nel termine di 60 gg. dalla ricezione del reclamo da parte di Fidi Toscana spa, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che:

- l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro se il cliente chiede una somma di denaro;
- in ogni caso e senza limiti di importo quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà;
- non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo a Fidi Toscana S.p.A.

Per le modalità di ricorso all'Arbitro è possibile consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) o rivolgersi alle Filiali della Banca d'Italia oppure agli uffici di Fidi Toscana S.p.A.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria. Il cliente, al fine di espletare il procedimento di mediazione nei termini previsti dalla vigente normativa, potrà altresì rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, seguendo la procedura disciplinata sul sito del Conciliatore <http://www.conciliatorebancario.it>.

## LEGENDA

**"Debitore Principale"**, indica il beneficiario per la quale si garantisce l'adempimento in favore del Soggetto finanziatore;

**"Beneficiario"**: indica i soggetti beneficiari come definiti dal regolamento del fondo (DD n. 2202 del 22.5.2014) disponibile sul sito: <https://www.toscanamuove.it>;

**"Istruttoria"**, indica le pratiche e formalità necessarie alla delibera della garanzia;

**"Offerta fuori sede"**: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze delle società del RTI, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale delle società componenti il RTI adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti.

**"Spread"**, indica la maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione;

**"Rating"**, indica l'insieme di procedure di analisi e di calcolo grazie al quale viene valutata la rischiosità, la redditività e la patrimonializzazione di un Cliente.

**"Gruppo di Clienti connessi"**, indica due o più soggetti che costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio in quanto:

- a) uno di essi ha un potere di controllo sull'altro o sugli altri (connessione giuridica);
- b) indipendentemente dall'esistenza dei rapporti di controllo, esistono tra i soggetti considerati, legami tali che, con tutta probabilità, se uno di essi si trova in difficoltà finanziarie, l'altro o tutti gli altri potrebbero incontrare difficoltà di rimborso dei debiti (connessione economica);
- c) connessione di rischio per garanzia.

**"Consumatore"**: La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale artigianale o professionale eventualmente svolta

**"Piano di ammortamento"**: Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.